Questioni di diritto civile all'esame delle Sezioni Unite

Abrogazione del sistema tariffario forense e procedura ex art. 636 c.p.c.: il monitorio "puro" al vaglio delle Sezioni Unite

Roma 13.4.2021

Introduzione

Nell'ambito del ciclo di studi dedicato all'esame delle questioni sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite, si è tenuto in Roma, un incontro destinato, come sottolineato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio nell'auspicato e continuo dialogo tra giurisdizione di merito, di legittimità e accademia, a fare luce, su quei contrasti interpretativi fra gli uffici di merito che hanno ricadute negative sulla prevedibilità della decisione.

I lavori - coordinati, per la struttura territoriale della S.S.M., dal Presidente Giovanni Giacalone, sono stati introdotti, dopo l'intervento di saluto del Primo Presidente Curzio e dall'avvocato Generale Finocchi Ghersi, dal prof. Costantino.

Questi i temi posti all'attenzione del dibattito:

1) controversa abrogazione dell'art. 633 c. p. c. ad opera del d. l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012 e dell' l'effetto ablatorio dell' all'art. 9 d. l. citato rispetto al sistema delle tariffe professionali, già regolamentate nel sistema ordinistico per gli avvocati allorché, ancorando il compenso del professionista a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, avrebbe posto nel nulla il sistema tariffario, così implicitamente abrogando lo strumento c.d. del monitorio "puro" di cui all'art. 633, comma 1 n. 3 c. p. c.

2) persistente vigenza dell'art. 636 c. p. c. in forza del quale l'avvocato che agisca in via monitoria per il pagamento dei compensi professionali, ai sensi dell'art. 633, comma 1 n. 2), c. p. c., è tenuto a corredare la parcella del parere di congruità demandato al competente Consiglio dell'ordine.

In sostanza, ci si domanda se si debba escludere o meno che l'art. 9, comma 5 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012, abbia prodotto l'effetto di rendere inoperante l'art. 633 c. p.c. abrogando implicitamente l'art. 636 c.p.c. per effetto della caducazione delle tariffe forensi di modo che, venuto meno il sistema tariffario, non sarebbe più consentito al legale utilizzare l'art. 633, comma 1, n. 2) corredata dal parere di cui all'art. 636 c. p. c..

L'incertezza interpretativa, originata da quella radicalmente abrogativa proveniente, in particolare, tra i vari uffici giudiziari, dal Tribunale di Roma, ha indotto la Procura generale della Corte di Cassazione a formulare richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'articolo 363 c. p. c., attesa l'esigenza di chiarificazione dello strumento monitorio *de quo* sia in ambito stragiudiziale che giudiziale.

L'interpretazione c.d. abrogante delle domande monitorie per le prestazioni dell'avvocato deve, tuttavia, confrontarsi anche con la sopravvivenza stessa del potere dei COA di emanare il parere di congruità sulle parcelle, nonostante l'abrogazione delle tariffe ordinistiche.

In proposito va rilevato che l'art 14, lett. d), del r. d. l. n. 1578/1933, tuttora vigente, demanda ai Consigli degli Ordini professionali il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato in ogni caso in cui esso sia richiesto nel quadro normativo dato.

Tale mosaico normativo va, inoltre, integrato con l'art. 13 della l. 247 del 2012 per cui "*in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata*".

Secondo l'introduzione del prof. Costantino la questione *in thema* ha già interessato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per almeno altre due precedenti occasioni.

La prima, definita con la decisione n. 4485/2018 (non massimata) circa i rapporti tra l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e l'art. 702 bis c.p.c. e, successivamente, con Sez. U., n. 4247/2020 (Rv. 657193 - 01) decisione che, nell'enunciare un *obiter dictum,* ha dato, in effetti, conto della persistente coesistenza dell'art. 633 c. p. c., accanto al procedimento speciale disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, secondo il sistema delineato dal nuovo testo dell'art. 28 della l. 794 del 1942 come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011.

Ciò sta a significare che in un sistema divenuto complesso vi sia una forte necessità di un'enunciazione nomofilattica spesso indotta, come in questo caso, da illusorie visioni di semplificazioni procedurali, di cui è la riprova l'art. 14 del d. lgs n. 150 del 2011 che, come noto, ha introdotto per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato il rito sommario di cognizione come momento di semplificazione dei riti civili.

È un fatto, perciò, che l'art. 14 della lett. d), del r. d. l. n. 1578 del 1933 che, come premesso, prevede il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, risulta tuttora vigente

Dibattito

Prende la parole l'avv. Greco, componente del CNF, secondo il quale l'abrogazione formale delle tariffe professionali, già fortemente colpito nel 2006 delle liberalizzazioni di cui al d. l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006, ha aperto una sorta di "breccia" che oggi ci interroga perché, in quella scelta legislativa, si avverte la spinta di clienti "forti"

come banche ed assicurazioni verso quei minimi tariffari che hanno inciso sulla qualità della prestazione dell'avvocato, ma è certo che il potere dei COA di emanare il parere di congruità è rimasto inalterato.

Occorre, perciò, prendere atto che tra il 2006 e il 2012, si è consumata la sostanziale abrogazione dell'ordinamento tariffario in favore della definizione convenzionale del compenso professionale dell'avvocato marginalizzando i parametri generali, salvo un certo *revirement* tra il 2017 e il 2018 che ha espresso il d.m. n. 37 del 2018, che, come noto, ha fissato dei minimi inderogabili nella liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati.

Tuttavia, il parere di opinamento del COA è rimasto inalterato essendo tuttora vigente l'art 14, lett. d), del r. d. l. 1578 del 1933 e, a riprova di ciò, l'art. 13 della l. 247 del 2012 afferma che, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione e, in ogni caso, in mancanza di accordo, il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Ad ulteriore conferma di tale tesi milita anche l'art. 29 lettera l) della stessa legge che fa riferimento al c.d. parere di opinamento del COA prevedendo che esso dia pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti, senza, peraltro, fare cenno alcuno al sistema tariffario.

Tutto questo farebbe pensare che l'abrogazione del sistema ordinistico professionale potrebbe, semmai, riguardare solo il secondo periodo dell'art. 636 c.p.c., laddove fa riferimento alle tariffe, mentre rimane fermo nel primo periodo il richiamo "al parere della competente associazione professionale" di modo che se ne possa concludere che il sistema monitorio nell'assetto di cui all'art. 633 c.p.c., è rimasto inalterato, indipendentemente dall'abrogazione del sistema tariffario, persistendo il riferimento alla sola parcella come corredo della domanda ingiunzionale per ciò che concerne l'art. 633 c. p. c., mentre rimane ferma la capacità deflattiva del potere del COA rispetto alle possibilità conciliative di questo tipo di controversie.

Prende la parola il Sost. P.G. Anna Maria Soldi, la quale, prima di riassumere il punto di vista che la Procura Generale, propone per superare il contrasto, di mettere a confronto le due opzioni interpretative.

In proposito, vanno preliminarmente confrontare le due disposizione in esame, ossia gli artt. 633 e 636 del codice di rito, innanzitutto, con l'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 come modificata dalla l. n. 27 del 2012 che prevede quanto segue : "*Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*".

Questo assetto normativo va, poi, confrontato con l'articolo 9 della l. n. 27 del 2012 abrogante le tariffe professionali ed, infine, con l'art. 13 della l. 247 del 2012.

Come già visto, il dubbio interpretativo nasce dall'art. 9 della l. n. 27 del 2012 che al comma 1 abroga il sistema tariffario mentre il comma 5 dispone anche l'abrogazione di tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1, il che farebbe pensare alla espunzione della domanda monitoria di cui all'art. 633 c.p.c. interrelata al potete di opinamento dei COA.

Ma se così fosse, in base a questa ricostruzione, la l. n 27 del 2012 avrebbe, di conseguenza, abrogato tutta una serie di disposizioni tra le quali, anche l'art. 82 del d.p.r. n. 115 del 2002, nonché l'art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, ed infine, gli articoli 2225 c.c. in tema di lavoro autonomo e 2233 c.c. in tema di determinazione del compenso professionale in base alle tariffe.

Ne discenderebbe che si dovrebbe, ammettere, allora, che la funzione del parere di opinamento avrebbe, in tal modo, trasformato la sua fisionomia, ossia esso sarebbe divenuto un mero strumento di orientamento che può essere sollecitato dalle parti interessate per definire la pretesa professionale, ma senza più assolvere la funzione strumentale di fare diventare liquida la pretesa del legale per il pagamento delle sue prestazioni.

Un'interpretazione che, invece, sembra preferibile è quella di considerare il rinvio contenuto nell'art. 636 c.p.c. riferito non più al sistema tariffario ordinistico, ma ad un criterio nuovo ed elastico di tipo quantitativo rapportato al nuovo criterio del compenso professionale.

Ne conseguirebbe, perciò, un'abrogazione parziale dell'art. 636 c.p.c. considerato che la seconda parte del testo dispone che il parere del COA non sia necessario quando l'ammontare delle spese e prestazioni debba essere quantificato in base a tariffe obbligatorie.

Sembra, tuttavia, preferibile l'opzione interpretativa che esclude totalmente l'efficacia abrogante del sistema monitorio di cui all'art. 633 e 636 c. p. c. rispetto alla soppressione delle tariffe professionali obbligatorie.

Ne deriva, perciò, che il sistema monitorio per i compensi professionali dell'avvocato deve considerarsi ancora in vigore e che, laddove il compenso non sia stato oggetto di un accordo preventivo, esso sia liquidabile secondo la parcella presentata dal professionista e integrata dal parere del COA.

Interviene il professor Carratta, secondo il quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione n. 4247/2020 sopra citata, pur essendo intervenute in tema di individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla liquidazione degli onorari svolta in diversi gradi di giudizio, hanno effettivamente riconosciuto, in un *obiter dictum,* la sopravvivenza del monitorio puro, sia pure dopo l'abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9 della l. 2012 n. 27.

È

È possibile, allora, affrontare la questione applicando le regole della successione delle leggi nel tempo per affermare che il criterio di liquidazione delle prestazioni forensi si è innovato attraverso la nuova legge professionale, ma è certamente rimasto intatto il potere di opinamento che oggi riguarda, semmai, i compensi, anziché le tariffe.

Può dirsi, allora, che il legislatore si sia mostrato consapevole de permanere del potere di opinamento (art. 13, comma 9 l. n. 247 del 2012) nel momento in cui ha previsto che, in mancanza di accordo, il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'iscritto possa rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Forse basterebbe questo per convincersi che l'innovazione sul criterio di quantificazione non ha toccato il sistema del monitorio "puro".

A conferma di ciò si noti che proprio nell'art. 636 parte seconda c. p. c. si legge che il parere non occorre allorché l'ammontare delle spese e delle prestazioni sia determinato in base a tariffe obbligatorie.

Questo ulteriore argomento milita, perciò, a favore della tesi della sopravvivenza del monitorio "puro" dal momento che, come si legge nel citato articolo, il parere stesso non è necessario ove la tariffa sia inderogabile.

Ne consegue che, oggi, l'opinamento dei COA debba essere semplicemente adattato al nuovo sistema di valutazione delle prestazioni professionali, sia pure con riferimento ai parametri del minimo e del massimo, rendendo, comunque, indispensabile l'intervento del Consiglio dell'Ordine che dovrà valutare la congruità di quella prestazione alla luce di tali criteri.

Può, dunque, giungersi alla conclusione che il monitorio "puro" esista ancora, come esiste ancora il parere di congruità.

Residuano, tuttavia, due questioni.

La prima è quella del ruolo che il parere suddetto riveste nel sistema monitorio che si è descritto, che è quello di rendere liquida la parcella la quale è, a sua volta, atto unilaterale del creditore.

Secondo il professore Carratta l'occasione della richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge può essere, allora, ulteriormente propizia per approfondire la questione del parere di congruità rispetto al merito della domanda monitoria, con riferimento l'*an debeatur*.

È evidente che, davanti ad una contestazione della domanda monitoria, non si può che scegliere la strada del mutamento del rito onde accertare, a cognizione piena, se la prestazione sia stata eseguita o meno.

Tuttavia prima di questo momento, nella fase monitoria, come appena delineata, sorge un problema di prova rispetto all' *an debeatur*, ossia ci si può domandare qual sia la prova

diretta a sorreggere l'esistenza dell'avvenuta prestazione rispetto alla quale si chiede la liquidazione del compenso.

Se ci si convince che quel parere di congruità riguarda solo il *quantum* allora è chiaro che il Consiglio dell'Ordine non entra nel merito dell'esistenza della prestazione, tuttavia, sulla prova dell'*an* il problema rimane aperto, a meno di non dire che la parcella emessa dall'avvocato costituisca, essa stessa, la prova scritta che proviene dallo stesso creditore, come avviene per gli artt. 634 e 635 c.p.c..

Su questo ultimo punto le Sezioni Unite potrebbero offrire soluzioni.

Prende la parola il Presidente Rossana Zappasodi secondo la quale la problematica della sopravvivenza del monitorio puro negli uffici giudiziari torinesi è, in realtà, di minimo impatto poiché, dopo l'abolizione del sistema tariffario con l'introduzione delle pattuizioni scritte e dopo la pronuncia delle S.U. n. 4485/2018 sopra citata, che ha ampliato la portata dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 estendendola *all'an debeatur*, i ricorsi monitori fondati sul parere del Consiglio dell'Ordine sono diventati pochissimi, salvi i casi nei quali questa scelta sia determinata dall'esigenza di conseguire un titolo unico per più prestazioni eventualmente espletate davanti ad uffici giudiziari diversi o in diversi gradi, il che può essere utile per evitare frazionamenti di cause ex art. 637 comma 3 c. p.c., nel rispetto dell'inderogabilità del foro del consumatore .

Si può, comunque, segnalare, la tendenza ad ottenere la liquidazione dei compensi per le prestazioni in materia penale attraverso lo strumento monocratico di cui all'art. 702 *bis* c.p.c. mentre i difensori d'ufficio ricorrono, soventemente, all' art. 116 del d.p.r. n. 115 del 2002.

Nell'esperienza degli uffici torinesi si è riscontrato, tra l'altro, qualche ricorso monitorio fondato sulla sola parcella accompagnata da un registro IVA come se la prestazione dell'avvocato fosse di fornitura di beni e servizi.

Non si sono, per vero, posti particolari problemi interpretativi sulla persistente vigenza del sistema monitorio di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c. né il sistema monitorio può dirsi intaccato dall' introduzione dello strumento della previa pattuizione del compenso tra cliente e professionista.

Neanche può affermarsi che emergano nell'esperienza degli uffici torinesi elementi per ritenere che l'omessa pattuizione abbia determinato una nullità o la perdita dei diritti ai compensi da parte del professionista.

È vero, però, che sarebbe auspicabile riconoscere al giudice di merito il potere di disapplicare il parere quando esso non sia sufficientemente motivato, soprattutto considerando che il potere di opinamento da parte dei COA svolge vere e proprie finalità pubbliche e che agisce in senso deflattivo sul contenzioso e, dunque, richiede appropriatezza.

Da questo ulteriore punto di vista le Sezioni Unite della Corte potrebbero, in effetti, meglio chiarire la possibilità di disapplicare quell'opinamento al quale viene riconosciuto la natura di provvedimento amministrativo, laddove il potere non sia esercitato con ponderazione rispetto alla qualità e quantità delle prestazioni professionali svolte, interpretando in maniera costituzionalmente orientata, il sistema ordinamentale vigente.

Interviene il Presidente Raffaele Frasca a parere del quale l'iniziativa nomofilattica della Procura Generale pone, effettivamente, un'esigenza di risoluzione d'interpretazioni contrastanti aggravati da una tecnica legislativa poco puntuale.

Il contrasto, però, può essere risolto secondo i criteri generali della successione delle leggi nel tempo per accorgersi che la questione può essere ridefinita come rumore interpretativo, ossia "molto rumore per nulla…".

Infatti, se ci si sofferma sui numeri 1 e 2 dell'art. 633 c.p.c. occorre prendere atto che al n. 2) non vi è alcun riferimento al sistema tariffario, mentre al numero 3) il riferimento alle tariffe è quanto meno riassuntivo e, dunque, solo qui la tariffa ha una sua epifania attraverso un rinvio generico finalizzato, a quel che è dato comprendere, solo all'individuazione di quelle categorie professionali che si basavano sulle tariffe ordinistiche ai fini del compenso, con la conseguenza che la specifica disposizione, all'interno della norma, non ha un'efficacia determinativa, ma di pura individuazione di una categoria soggetta alle tariffe obbligatorie.

Ne deriva che, leggendo queste due norme, bisogna concludere che il presupposto per l'applicazione della tutela privilegiata o monitoria, da definire "quasi pura", non risiede, affatto, nell'esistenza di una tariffa legalmente approvata ed, infatti, a conferma di ciò, l'art. 636 c.p.c. ci dice, infatti, nel secondo inciso del primo comma, che il parere di congruità non occorre laddove l'ammontare delle spese e delle prestazioni sia determinato in base tariffe obbligatorie. Rispetto a questa ultima disposizione si può dire, perciò, che l'art. 9, comma 5 del d. l. n. 1 del 2012 abbia spiegato effetti abrogativi.

Questa è la ragione per cui il contrasto interpretativo che si è prodotto sembra facilmente risolvibile con tali criteri di lettura interpretativa differenziando tra loro norma e disposizione.

Ciò premesso, il c.d. opinamento del COA rimane inalterato nella sua essenza ontologica, dal momento che l'art. 14 lettera d) del r.d. 1933 non è stato abrogato, ma va interpretato alla luce del nuovo sistema che ha sostituito i parametri alle tariffe ordinistiche e, d'altra parte, l'opzione interpretativa che ha ritenuto abrogato l'art. 633 n. 2 c.p.c. non si fondava sull'opinamento, ma sull'abrogazione del sistema tariffario.

In ogni caso, laddove il parere non sia aderente ai dati quantitativi e qualitativi dell'attività disimpegnata dal legale il giudice del monitorio avrà a sua disposizione l'art. 640 c.p.c. che gli consente di rigettare la domanda se la ritiene ingiustificata.

Infine, sulla questione rimasta aperta della prova sull'*an debeatur* della pretesa monitoria suggerita dal prof. Carratta, seguendo il ragionamento della sentenza n. 4485/2018, neanche smentita da Cass. n. 4247/2020, bisogna convincersi che il legislatore ha fatto una scelta e che, se la pretesa del legale può essere azionata anche con l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non è che per questo si è determinato una trasformazione del monitorio in senso "puro", anzi "impuro".

Prende la parola il professor Ruffini secondo il quale occorre prendere atto che, all'esito del dibattito la maggioranza sembra orientata nel senso della sopravvivenza del rito monitorio "puro" nonché del potere di opinamento in capo ai COA.

Tuttavia, potrebbe non essere condivisibile l'idea che l'articolo 9 comma 5 del d. l. n. 1 del 2012 non abbia spiegato effetti abrogativi, neanche parzialmente, sull'art. 633 rispetto ai numeri 2) e 3) considerato che il numero 2) non parla affatto di tariffe ed è dubitabile che il n. 3) non faccia riferimento ad esse, quindi va accettata l'idea che esso sia stato abrogato.

Per la stessa ragione anche l'argomentazione proposta dalla Procura Generale alla base della ritenuta sopravvivenza del monitorio "puro" e del relativo potere di opinamento ordinistico, a ragione del paventato effetto abrogativo "a cascata" che deriverebbe dall'art. 9 comma 5 cit. ove esso fosse inteso come idoneo a porre nel nulla ogni disposizione che faccia riferimento alle tariffe professionali, potrebbe non persuadere.

Al contrario, se, per effetto dell'articolo citato, fossero state abrogate tutte le disposizioni facenti riferimento alle tariffe professionali, vorrebbe dire che il legislatore intendeva realizzare questo risultato.

Piuttosto, è da credere che, nell'accogliere la sopravvivenza del monitorio "puro" questo strumento vada raccordato all'articolo 111 della Costituzione trattandosi di norma processuale che assicura la durata ragionevole del processo e questa sua qualità orienta l'interpretazione verso la sua sopravvivenza.

Per quanto riguarda il parere di congruità, una certa diffidenza verso opinamenti inappropriati deve ritenersi che, trattandosi di un provvedimento amministrativo, esso dovrebbe essere motivato e, su questa premessa, si fonderebbe il potere di disapplicazione da parte del giudice e, quindi, di rigetto della domanda monitoria ove la motivazione fosse carente.

Sotto questo aspetto, allora, rimarrebbe superato il problema della prova prospettato dal professor Carratta.

Il Giudice, tuttavia, non può esercitare un giudizio di congruità delle prestazioni professionali rigettando la domanda monitoria perché egli è vincolato al parere del COA *si vera sunt exposita*, ma può certamente disattendere un parere non motivato nel senso appena detto.

Anche secondo l'Avvocato Greco l'opinamento dell'Ordine va adeguatamente motivato, ma il giudice non può interloquire sulla congruità delle prestazioni rispetto alla richiesta, anzi, va ricordato che l'aver esposto prestazioni non eseguite espone l'avvocato a delle conseguenze disciplinari.

Dello stesso avviso è anche il Presidente Frasca secondo il quale il parere deve avere una minima motivazione che lo renda riconoscibile come tale e, certamente, il Giudice non può interloquire sul profilo della congruità, ma va ribadito che l'articolo 9 comma 5 del d. l. n. 1 del 2012 ha lasciato inalterato anche il n. 3) dell'art. 633 c.p.c. perché esso aveva la sola funzione di individuare *per relationeme* determinate categorie professionali che si giovavano di tariffe legalmente approvate, oggi sostituite dai parametri.

Conclusioni

Nel formulare le conclusioni del dibattito il professore Costantino dà atto che dall'incontro è emersa una opinione unanime circa la sopravvivenza del rito monitorio "puro" (Carratta) o "quasi puro" (Frasca) rispetto all'abrogazione del sistema tariffario ordinistico.

Soluzioni interpretative ancora aperte mostrano, tuttavia, la debolezza di un sistema di semplificazione dei riti che, pur lasciando inalterato il monitorio puro accanto al procedimento speciale disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 secondo l'opinione delle Sezioni Unite, ripropone l'esigenza di regole predeterminate rispetto a quella deformalizzazione e libertà delle forme che il legislatore sembra volere perseguire.

(Report a cura di Donatella Salari)